

Pubblicato il 10/06/2021

N. 06929/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01692/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1692 del 2012, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Orsini, con domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso il suo studio in Roma, piazza Adriana, 5 e domicilio digitale eletto presso la PEC come da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento n. 4578/N, emesso in data 07/09/2011 e notificato in data 09/12/2011, dal Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza - Divisione III, il quale ha statuito il rigetto dell'istanza presentata in data 02/10/2003, con la quale l'istante, ha domandato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo, delle seguenti infermità: " -OMISSIS-".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2021 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il Sig. -OMISSIS-, premessa la dettagliata descrizione del servizio prestato dopo essere stato arruolato nella Polizia di Stato nel dicembre 1981 fino alla data del 09 aprile 2009 - evidenziando, in particolare, che *“durante la permanenza nella Specialità della Polizia Ferroviaria ha svolto servizi di vigilanza negli scali ed agli impianti delle Ferrovie dello Stato, scorta viaggiatori a bordo di convogli ferroviari. In particolare il predetto per le suesposte attività è stato sottoposto a particolari eventi comportanti affaticamenti, disordini alimentari, perfrigerazioni che possono aver favorito l'insorgere delle patologie in esame”* - deduce l'illegittimità del provvedimento con cui l'amministrazione ha respinto la domanda per il riconoscimento della causa di servizio dell'infermità " -OMISSIS-", presentata in data 2.10.2003.

Con i motivi di censura proposti, lamenta:

DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE — DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA — ECCESSO DI POTERE;

Il provvedimento impugnato ad avviso di parte ricorrente recepirebbe, acriticamente, il parere reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio posizione n. 11602/2008, reso nell'adunanza del 09/12/2008, senza premurarsi di giustificare in alcun modo le ragioni per le quali detto parere — del tutto differente da quello reso dalla CMO di Roma nell'Ottobre 2005 - debba ritenersi prevalere sulle considerazioni mediche precedentemente formulate. Tale parere si limiterebbe laconicamente ed in astratto a riportare giudizi del tutto generici ed avulsi della concreta situazione lavorativa e professionale del dipendente. Né il parere stesso, si premurerebbe di analizzare e valutare in concreto il servizio prestato dal ricorrente, limitandosi ad affermare che *"trattasi di affezione prevalentemente a carattere familiare, favorita dalle abitudini di vita del soggetto... sull'insorgenza e decorso della quale, nel caso di specie, non può avere nocivamente influito,*

neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio reso e non caratterizzato da condizioni di particolare gravosità."

Si tratterebbe dunque di formule stereotipate e di mero stile, avulse dalla condizione peculiare del dipendente e dalle ragioni che ne abbiano in concreto determinato l'infermità. Né basterebbe il semplice riferimento al fatto che i servizi resi sarebbero stati dal decreto esaminati e valutati senza tralasciare alcuno degli elementi connessi con il loro svolgimento del servizio a giustificare adeguatamente la declaratoria di rigetto della domanda di causa di servizio.

Parte ricorrente evidenzia, inoltre, che è la stessa amministrazione di appartenenza a specificare compiutamente la peculiarità dei servizi espletati dal -OMISSIS-, prima nel rapporto informativo per pratica sanitaria del 31/08/2004 in cui viene evidenziato che si tratta di servizi "*... effettuati sia di giorno che di notte ed in qualsiasi condizione atmosferiche, spesso esposta alle inclemenze delle temperature*", successivamente nel rapporto informativo del 20/04/2006 a firma del Questore di Viterbo, in cui si precisa che "*il predetto per le suesposte attività è stato sottoposto a particolari eventi comportanti affaticamenti, disordini alimentari, che possono aver favorito l'insorgere delle patologie in esame.*"

Ne deriverebbe una netta contrapposizione dei predetti rapporti informativi - resi dalla stessa Amministrazione di appartenenza in cui l'istante ha svolto servizio - con quanto argomentato nel Parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio de quo, in riferimento all'attività lavorativa espletata dal sig. -OMISSIS- nel corso degli anni, che sarebbe: "*... non caratterizzato da condizioni di particolare gravosità*". Ne conseguirebbe l'assoluto difetto di motivazione del decreto e del parere ivi richiamato, in quanto si tratterebbe di motivazione meramente apparente e non specificatamente rapportata alle malattie lamentate ed ai connessi servizi espletati.

Non vi sarebbe dunque ragione per disattendere, nel caso di specie, quanto già espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera del Centro di Medicina Legale di Roma nel verbale BL/B — N. A70418888 del 10/10/2005, riconoscendo all'Assistente Capo -OMISSIS- la dipendenza da causa di servizio della patologia "*-OMISSIS-*".

DIFETTO DI MOTIVAZIONE- TRAVISAMENTO DEI FATTI - ECCESSO DI POTERE

Con il secondo motivo parte ricorrente contesta la valutazione del CVCS su un piano più squisitamente medico-legale, avvalendosi delle considerazioni di cui alla consulenza peritale (a firma del Ten. Col. Medico presso l'Ospedale Militare di Roma Celio, Dott. M.), in particolare si legge che "*le funzioni digestive sono regolate dal sistema neurovegetativo, che è molto sensibile alle stimolazioni psichiche. Le reazioni psicosomatiche dell'apparato digerente sono espressione di uno stato di sofferenza emotiva e sono causate molto spesso da attività lavorative frenetiche, che non permettono il giusto tempo per il riposo.*

Lo stress digestivo può essere causato anche da sbalzi di temperatura bruschi o attività lavorative prolungate, faticose con ritmi sonno veglia alterati.

E' ben documentato scientificamente che i disturbi digestivi; spesso accusati dai turnisti sono favoriti dal cambiamento delle normali abitudini alimentari specie in termini d'orari, con conseguente desincronizzazione rispetto alle funzioni secretorie gastrointestinali. La maggior parte degli studi epidemiologici indicano una maggiore incidenza di patologie gastrointestinali fra i turnisti, quali colonpatia funzionale cronica, gastroduodenite, ulcera peptica" e che "Dai rapporti informativi si evince che l'Assistente Capo della Polizia di Stato -OMISSIS-, ha effettuato attività lavorative particolarmente delicate, pericolose ed impegnative e tra queste quelle di P.G. con conseguenti ritmi lavorativi estremamente variabili."

Inoltre, evidenzia parte ricorrente che la stessa C.M.O. ha riconosciuto nel caso di specie il nesso eziopatogenico dei fattori preponderanti nel determinismo delle infermità "de qua".

Ha dunque concluso per l'accoglimento del ricorso.

L'amministrazione si è costituita in giudizio allegando relazione e documentazione con cui ha replicato alle censure e nell'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso non può essere accolto, in considerazione dell'infondatezza di tutte le censure dedotte, come da giurisprudenza costante della Sezione in materia.

Occorre premettere che il D.P.R. n. 461 del 2001 ha affidato (artt. 11 e 12) al CVCS il compito di accertare l'esistenza del nesso causale (o concausale) con il servizio delle infermità contratte dai pubblici dipendenti (ex multis, Tar Campania, Salerno, n. 1735 del 2019; Tar Lazio, Roma, n. 10702 del 2019; Tar Calabria, Catanzaro, n. 778 del 2015).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 14 DPR n. 461 del 2001, quindi, il parere del CVCS si impone, nel suo contenuto tecnico-discrezionale, all'Amministrazione, la quale, nell'adottare il provvedimento finale, deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e

regolarità del precedente iter valutativo e non deve attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico. In altre parole, l'Amministrazione deve conformarsi al suddetto parere, al quale può senz'altro rinviare per relationem e, solo ove ritenga di non poterlo fare, certamente per ragioni non di tipo tecnico che deve in ogni caso esplicitare, può chiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione medica ex art. 11 comma 4 D.P.R. 29/10/2001, n. 461 (ex multis, Tar Lazio, Roma, n. 11462 e n. 10675 del 2019; Tar Campania, Salerno, n. 635 del 2015).

Non rientra invece tra i poteri del Comitato quello di richiedere un supplemento documentale all'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla quale compete ai sensi dell'art.7 di redigere la relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l'infermità o lesione e l'attività di servizio, nonché di trasmettere l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato.

Il CVCS esprime dunque un giudizio conclusivo, che rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la CMO, che nel caso di specie in data 10/10/2005 con verbale BL/B — N. A70418888 pure aveva espresso una valutazione di dipendenza da causa di servizio dell'infermità di cui trattasi.

Il giudizio espresso dal CVCS è infatti un parere di carattere più complesso, sia per la composizione dell'organo (essendo presenti nel Comitato soggetti con professionalità mediche, giuridiche ed amministrative), sia per la più completa istruttoria esperita - che a differenza della C.M.O. non è limitata soltanto agli aspetti medico-legali- che assorbe quindi i diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento.

Ne deriva che l'Amministrazione, nel pronunciare il provvedimento finale, non è tenuta a motivare le ragioni per le quali si adegua al parere del CVCS; di contro, una motivazione specifica e puntuale è dovuta nei soli casi in cui l'Amministrazione, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal parere del CVCS, ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedurali, ritenga di non poter aderire al parere del predetto Comitato.

Ciò chiarito, bisogna poi ricordare che il CVCS perviene alle proprie conclusioni in ordine alla dipendenza da causa di servizio della patologia da cui è affetto il dipendente, assumendo a base cognizioni di scienza medica e specialistica, con la conseguenza che il relativo parere è espressione di discrezionalità tecnica.

Di conseguenza, per costante giurisprudenza, il sindacato giurisdizionale sulle decisioni dell'Amministrazione che recepiscono il parere del CVCS sulla dipendenza di un'infermità da causa di servizio è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzia l'inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione stessa, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (Cons. Stato, n. 7761 e n. 6778 del 2019, n. 5822 del 2018; n. 1454 del 2014; Tar Torino, 286 del 2016; Tar Puglia, Lecce, n. 935 del 2018 e n. 340 del 2016; Tar Abruzzo, Pescara, n. 11 del 2016, Tar Lazio, Roma, n. 242 del 2016), che non si ravvisano nel caso in esame. Quanto all'argomentazione di parte ricorrente secondo cui la stessa amministrazione avrebbe "attestato" che il -OMISSIS- ha svolto compiti estremamente stressanti e impegnativi, turni e orari di lavoro prolungati tali da sottoporlo a eccessivi sovraccarichi di fatica fisica, tanto da impedirgli di mantenere abitudini di vita e posture regolari, il Collegio non può esimersi dal ricordare, come già evidenziato in analoghi precedenti, che si tratta di caratteristiche tipiche della prestazione professionale di cui trattasi.

Né può rilevare, come già evidenziato, la diversa valutazione in tema di nesso di causalità effettuata dalla C.M.O. di Roma: con la nuova disciplina delineata dal d.P.R. n. 461 del 2001, infatti, la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, in quanto la Commissione medica ospedaliera è tenuta a pronunciarsi solo sull'esistenza dell'infermità, a datarne la insorgenza e la conoscibilità, nonché a classificare l'invalidità permanente da essa derivante, esclusa ogni pronuncia sulla causa di servizio, mentre il Comitato di Verifica è chiamato appunto ad esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio; parere al quale, a sua volta, l'Amministrazione è tenuta a conformarsi (T.A.R. Puglia Lecce Sez. II Sent., 21/06/2017, n. 1016), salva soltanto la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere allo stesso Comitato, al quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi; per lo stesso motivo, non sussiste alcun obbligo a carico dell'Amministrazione di motivare le ragioni per cui non recepisce l'eventuale parere difforme della Commissione medica ospedaliera.

Peraltro, il positivo riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio consegua all'accertamento, da parte dell'Amministrazione, dell'effettiva e comprovata "riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale

tra i fatti e l'infermità o lesione" (art. 11, primo comma, d.P.R. n. 461/2001). La legge non ritiene sufficiente, a tale fine, la mera "possibile" valenza patogenetica del servizio prestato, ma, di contro, impone la puntuale verifica, connotata da certezza o da alto grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale fattore eziologicamente assorbente o, quanto meno, preponderante nella genesi della patologia. Questa verifica è rimessa ex lege alla potestà tecnico-discrezionale dell'Amministrazione, le cui valutazioni, a ben vedere, sono frutto non di semplice opinabilità, ossia di applicazione di regole tratte da campi del sapere umano non esatti, ma di ipoteticità, ossia di ricostruzione di un nesso di causalità non conosciuto sulla base di assunzioni, presunzioni, collegamenti logici, deduzioni. Conseguentemente, gli esiti della valutazione tecnica operata dal CVCS non possono essere contestati neppure alla luce di difformi conclusioni raggiunte, come nel caso in esame, da sanitari compulsati autonomamente dalla parte, atteso che la legge ha inteso riservare i relativi accertamenti esclusivamente ai competenti organi dell'Amministrazione (Cons. Stato Sez. IV, 04/10/2017, n. 4619).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente FF

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Consigliere

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.